



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto n. 620 Anno 2019
Prot. n. 100560

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con Decreto rettorale, 30 novembre 2018 n. 1680 – prot. n. 207006;
- VISTO il “Regolamento per la concessione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo” emanato con decreto del rettore rep. 759 prot. 123817 in data 4 settembre 2017;
- RITENUTO opportuno procedere alla modifica del suddetto regolamento;
- AVUTO RIGUARDO dell'attività istruttoria finalizzata alla revisione di suddetto regolamento;
- AVUTO RIGUARDO altresì del parere reso dalla Commissione Affari Generali nelle sedute del 6 febbraio 2019;
- AVUTO RIGUARDO infine del parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta 12 febbraio 2019;
- PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico del 21 maggio 2019 e dal Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019, di approvazione del nuovo testo del “Regolamento per la assegnazione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo”;

DECRETA

l'emanazione del “Regolamento per la assegnazione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del regolamento emanato con Decreto Rettorale n.759 Prot. n.123817 in data 4 settembre 2017 che si ritiene abrogato dalla data di entrata vigore del nuovo regolamento, fatto salvo il completamento delle procedure in corso alla predetta data.

Firenze, 31 maggio 2019

Il Rettore
F.to Prof. Luigi Dei



REGOLAMENTO PER LA ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO AGLI STUDENTI DI SPAZI DELL'ATENEO

Articolo 1

Oggetto e finalità della assegnazione

1. L'Università degli studi di Firenze sostiene e promuove le iniziative culturali, sociali e ricreative, nonché le attività di rappresentanza e di servizio, proposte dai suoi studenti, anche attraverso la assegnazione in uso di spazi interni (es. aule, stanze, atri e corridoi) o esterni (es. giardini, cortili, parcheggi e porticati), secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. Gli spazi possono essere assegnati:
 - a) per lo svolgimento di iniziative a carattere culturale e sociale, su temi di interesse per gli studenti, siano esse finanziate o non finanziate dall'Ateneo;
 - b) per lo svolgimento di attività di rappresentanza degli studenti e di socializzazione;
 - c) per lo svolgimento di servizi a favore degli studenti, a seguito di affidamento da parte dell'Ateneo.
3. Gli spazi non possono in ogni caso essere assegnati per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative di mera propaganda politica, elettorale o religiosa, fatte salve le iniziative di propaganda elettorale connesse alle elezioni studentesche, né per lo svolgimento di attività verso terzi con fini di lucro.
4. L'assegnazione degli spazi è subordinata al rispetto del principio delle pari opportunità di genere nella formazione del tavolo dei relatori e alla garanzia del pluralismo delle opinioni.
5. Il presente Regolamento non si applica all'attività amministrativa, didattica e di ricerca che si svolge usualmente e stabilmente negli spazi dell'Ateneo, nonché alle periodiche iniziative assembleari studentesche in orario di apertura delle strutture.

Articolo 2

Soggetti assegnatari

1. La richiesta di assegnazione di aule o spazi dell'Ateneo può essere avanzata da:
 - a) i soggetti che ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli studi di Firenze", emanato con Decreto Rettorale n. 471 del 14 giugno 2010, abbiano ottenuto il finanziamento di un progetto culturale, sociale o di socializzazione;
 - b) rappresentanze studentesche presenti negli organi elettivi dell'Ateneo;
 - c) associazioni studentesche regolarmente costituite, che perseguano statutariamente scopi di promozione sociale e culturale, e che annoverino fra i loro iscritti una maggioranza di studenti universitari;
 - d) cooperative studentesche che annoverino fra i loro iscritti una maggioranza di studenti universitari, che perseguano statutariamente scopi mutualistici e che svolgano attività rivolte principalmente agli studenti dell'Ateneo;
 - e) gruppi informali di almeno 50 studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Firenze, che promuovano attività di interesse per gli studenti e che siano rappresentati da un coordinatore responsabile.

Articolo 3

Modalità di richiesta della assegnazione



1. Al fine di ottenere l'assegnazione degli spazi di cui all'art. 1, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2, devono presentare domanda al Rettore, tramite la modulistica reperibile sul sito dell'Ateneo alla pagina dedicata alle iniziative studentesche.

a) In caso di richiesta di assegnazione di spazi per lo svolgimento di un'iniziativa finanziata ai sensi del "Regolamento per l'attribuzione dei fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze" emanato con Decreto Rettorale n. 471 del 14 giugno 2010, la domanda deve essere presentata dal responsabile dell'iniziativa almeno 10 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della medesima.

La domanda deve essere corredata:

- del titolo dell'iniziativa finanziata dall'Ateneo;
- di ogni informazione necessaria a dar conto del tipo di manifestazione che si intende svolgere, secondo quanto richiesto nell'apposito modulo;
- dell'elenco dei relatori e degli ospiti, corredato delle relative qualifiche.

b) In caso di richiesta di assegnazione di spazi per lo svolgimento di un'iniziativa di promozione culturale e sociale di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), non finanziate dall'Ateneo, la domanda deve essere presentata dal responsabile dell'iniziativa almeno 15 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della medesima.

La domanda deve essere corredata:

- di ogni informazione necessaria a dar conto del tipo di manifestazione che si intende svolgere, secondo quanto richiesto nell'apposito modulo;
- dell'elenco dei relatori e degli ospiti corredato delle relative qualifiche;
- della comunicazione inviata al Presidente della Scuola.

c) In caso di richiesta di assegnazione di spazi per lo svolgimento di attività di rappresentanza degli studenti o di socializzazione, nonché di svolgimento di servizi affidati dall'Ateneo, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c) la domanda deve essere presentata dal responsabile delle suddette attività, entro il 1° novembre dell'anno di svolgimento delle elezioni studentesche.

La domanda deve essere corredata:

- di ogni informazione necessaria a dar conto delle modalità di svolgimento delle suddette attività, secondo quanto richiesto nell'apposito modulo;
 - dell'indicazione dello spazio di interesse, anche sulla base di un criterio di storicità dell'attribuzione.
- Qualora il richiedente perda lo status di studente durante il periodo dell'assegnazione, l'organizzazione di appartenenza dovrà provvedere tempestivamente a comunicare il nome del nuovo responsabile della assegnazione.

Qualora pervengano più domande per la concessione del medesimo spazio, nell'assegnazione è riconosciuta priorità alle rappresentanze studentesche.

d) Nei casi in cui la richiesta sia avanzata per iniziative, finanziate o non finanziate, da svolgersi al di fuori dell'orario di apertura delle strutture dell'Ateneo, e comunque non oltre le ore 2.00, la domanda deve essere presentata dal responsabile dell'iniziativa almeno 18 giorni lavorativi prima della data di svolgimento della medesima.

La domanda deve essere corredata di ogni informazione necessaria a dar conto del tipo di attività che si intende svolgere, secondo quanto richiesto nell'apposito modulo da compilare.

2. Quando la domanda è presentata da un gruppo informale di studenti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. e), essa dovrà essere corredata anche di una dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta da almeno 10 studenti iscritti all'Università di Firenze nell'A.A. in cui essa è presentata e che non siano fuori corso da più di tre anni.



1. Ai fini della valutazione in sede istruttoria delle domande di cui all'articolo 3, escluse le domande di cui alla lettera a), viene istituita una Commissione composta da un delegato del Rettore, che la presiede, dal Direttore generale o da un suo delegato, da due docenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, da due studenti designati dalle rappresentanze studentesche in Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione, designati dalle rappresentanze medesime.
2. La Commissione dura in carica 3 anni.
3. La Commissione esprime parere motivato sulle domande entro 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento.

Articolo 5

Modalità di assegnazione degli spazi

1. Gli spazi per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), sono assegnati dal Rettore, sulla base dell'istanza pervenuta dagli studenti organizzatori in base al "Regolamento per l'attribuzione di fondi per le iniziative studentesche culturali e sociali a favore degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze".
2. Gli spazi per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e d), sono assegnati dal Rettore, sentita la Commissione di cui all'art. 4.
3. Gli spazi per le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), sono assegnati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentita la Commissione di cui all'articolo 4. La Commissione di cui all'articolo precedente, procede ogni biennio alla relativa assegnazione.
4. Quando gli spazi da assegnare siano di pertinenza di un Dipartimento o di altra struttura, la Commissione acquisisce il parere vincolante del relativo responsabile.
5. Qualora pervengano più richieste valide per lo stesso luogo e giorno verrà data priorità a quella cronologicamente antecedente.

Articolo 6

Modalità e tempi di utilizzo degli spazi.

1. L'assegnazione degli spazi è in ogni caso temporanea.
2. Gli spazi per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e d), sono assegnati ai soggetti richiedenti per il tempo strettamente indispensabile per lo svolgimento delle medesime.
3. Gli spazi per lo svolgimento delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), sono assegnati ai soggetti richiedenti per due anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno di assegnazione.
4. L'assegnazione degli spazi di cui al comma precedente può essere rinnovata, dietro presentazione di domanda nel termine di cui all'art. 3, fatto salvo il perdurare dei requisiti ivi previsti.
5. I soggetti che hanno ottenuto l'assegnazione di uno spazio debbono utilizzarlo secondo le finalità per le quali è stato assegnato, e nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle disposizioni seguenti e nel provvedimento di assegnazione.
6. Gli spazi assegnati sono a disposizione negli orari di apertura degli immobili dell'Ateneo, fatte salve eventuali deroghe accordate dal Rettore in via eccezionale.
7. Negli spazi assegnati non è consentito lo svolgimento di attività che, per la loro natura o per le modalità con cui vengono effettuate, ostacolano o disturbano l'attività di ricerca e di didattica o l'espletamento dei servizi universitari, o risultino in contrasto con il decoro, la dignità e le finalità dell'istituzione universitaria, oltre che con la vigente normativa statale e di Ateneo.
8. Gli spazi devono essere mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati, utilizzati negli orari stabiliti e resi accessibili al personale di Ateneo, ivi comprese le imprese di pulizia.



9. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in ogni momento che l'utilizzazione delle aule e degli spazi avvenga secondo quanto stabilito nel presente Regolamento e nel provvedimento di assegnazione.

Articolo 7

Divieti

Durante lo svolgimento di iniziative presso i locali assegnati ai sensi del presente regolamento è fatto divieto di:

- somministrare bevande alcoliche;
- provocare rumori superiori ai limiti di emissione e immissione, stabiliti dal Regolamento Attività rumorose, attribuiti alle diverse zone dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune in cui le attività hanno luogo e che possano creare disturbo della quiete pubblica.

Articolo 8

Responsabilità

1. Il responsabile del procedimento, nominato con l'atto di assegnazione, verificherà prima dell'inizio e al termine del periodo di utilizzo dello spazio, lo stato in cui questo si trova, redigendo apposito verbale anche ai fini di un'eventuale richiesta di risarcimento danni.
2. Il responsabile del procedimento si coordina con il responsabile dell'iniziativa, fornendo le informazioni necessarie a garantire la sicurezza degli spazi assegnati.
3. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi si impegnano a rispettare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi, di sicurezza e di igiene.
4. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi dovranno attenersi a quanto previsto nel presente Regolamento, nonché a tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di assegnazione circa le modalità di utilizzazione degli spazi assegnati.
5. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi sono tenuti al rispetto del "Codice etico" di Ateneo e della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti".
6. I soggetti autorizzati all'utilizzo degli spazi sono responsabili degli eventuali danni occorsi nello svolgimento dell'attività in essi svolta e saranno pertanto assoggettati alle eventuali azioni di rivalsa promosse dall'Ateneo.

Articolo 9

Revoca e sospensione della assegnazione

1. Il Rettore, su segnalazione dei Presidenti delle Scuole, del responsabile del procedimento o di chiunque ne abbia notizia, sentita la Commissione di cui all'art. 4, può revocare la assegnazione degli spazi, sospenderla o modificarne le condizioni di utilizzo, quando non siano osservate le norme contenute nel presente Regolamento o nel provvedimento di assegnazione, oppure al ricorrere di sopravvenute, eccezionali e motivate esigenze di natura istituzionale, di sicurezza e di ordine pubblico.
2. Fatte salve le responsabilità di cui all'articolo precedente, contestualmente alla revoca della assegnazione, il Rettore può disporre a carico degli interessati l'esclusione da ulteriori assegnazioni per un periodo fino a tre anni.

Articolo 10

Disposizioni transitorie e finali



1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo online.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono disposte con Decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. A seguito dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ateneo provvederà a censire gli spazi già nella disponibilità degli studenti, al fine di verificare il ricorrere delle condizioni per mantenerne l'assegnazione. L'Ateneo provvederà, altresì, a rilevare il fabbisogno di eventuali ulteriori spazi.